

EL-220/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO  
 GLI INFORTUNI, in persona del Dirigente Generale  
 pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV  
 NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati  
 VUOSO LUCIO, MORAGGI DONATELLA, giusta delega in calce  
 al ricorso;

2006

- ricorrente -

2601

contro

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

Gianini  
P. Impicco

R.G.N. 14805/05

Cron. 220

Rep.

Ud. 30/11/06



PAGANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato  
CARELLO CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato MELE ANIELLO, giusta delega a  
margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 114/04 della Corte d'Appello di  
CAMPOBASSO, depositata il 04/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio  
MIANI CANEVARI;

uditi gli avvocati Donatella MORAGGI, Cesare Romano  
CARELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per  
il rigetto del primo motivo, AGO, rimessione a sezione  
semplice per il secondo motivo.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giovanni Pagano, dipendente dell'INAIL, con la qualifica di collaboratore amministrativo VII livello, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia l'ente datore di lavoro deducendo di aver partecipato ad una selezione interna per titoli per il passaggio alla posizione C4 ed impugnando la graduatoria formulata dall'ente, con la richiesta del riconoscimento del diritto ad una diversa collocazione in graduatoria e al risarcimento dei danni.

Il giudice adito annullava il provvedimento relativo alla collocazione in graduatoria del Pagano, ordinando all'ente di procedere ad una nuova valutazione.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INAIL, dichiarava inammissibile l'appello dell'ente avverso tale decisione, in quanto proposto il 27 gennaio 2004, oltre la scadenza del termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado compiuta il 23 giugno 2003. Rilevava che detta sentenza era stata notificata all'INAIL in persona del legale rappresentante, presso il domicilio del difensore nella sede provinciale dell'ente in Isernia.

Avverso questa sentenza l'INAIL propone ricorso con due motivi, al quale Giovanni Pagano resiste con controricorso e memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt.68 d.lgs. 31 marzo 1998 n.80, 5 e 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, nonché difetto di motivazione. Si sostiene che la cognizione spetta al giudice amministrativo, al quale è riservata la giurisdizione ~~in materia di~~ <sup>sulle</sup> controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica amministrazione, perché nella specie il ricorrente rivendica il diritto ad una selezione per l'attribuzione della superiore fascia C4 della stessa area C, caratterizzata dal maggior pregio di compiti, responsabilità e trattamento economico.



2. Con il secondo motivo si censura la statuizione di inammissibilità dell'appello proposto dall'INAIL, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 cod.proc.civ. e dell'art.82 r.d. 22 gennaio 1934 n.37, nonché difetto di motivazione.

La Corte territoriale ha affermato la tardività del gravame proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art.325 cod.proc.civ., decorrente, secondo la sentenza impugnata, dalla data della notifica della sentenza di primo grado effettuata, con pedissequo atto di precetto, all'INAIL in persona del legale rappresentante "elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Isernia, alla via Piemonte n.11, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Basile". La Corte di appello ha rilevato che la notifica, benchè effettuata direttamente alla parte, deve

considerarsi equivalente a quella effettuata direttamente al difensore ai sensi degli artt.170 e 285 cod.proc.civ., perché avvenuta nel domicilio eletto dalla parte presso il suo difensore (nella stessa sede dell'ente).

La parte ricorrente osserva che la relata di notifica dell'atto non contiene alcun riferimento al procuratore costituito, sicché deve considerarsi effettuata solo alla parte personalmente.

3. La pronuncia sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite presuppone la risoluzione delle questioni che rispetto ad esse si pongono con carattere di pregiudizialità logico-giuridica; ne consegue che la cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si estende all'esame della questione relativa all'ammissibilità dell'atto di appello, atteso che la conferma della statuizione di inammissibilità del gravame pronunciata dalla corte territoriale precluderebbe, data la formazione del giudicato, l'esame della questione di giurisdizione posta con altro motivo di ricorso (Cass. Sez. Un. 10 gennaio 2003 n.256).

Va quindi esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso, che merita accoglimento. Come risulta dall'esame degli atti, la notifica della sentenza di primo grado, unitamente all'atto di precetto, è stata effettuata all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro "in persona del legale rappresentante in carica domiciliato in Isernia via Piemonte n.11". La relata non contiene alcun riferimento al difensore della parte costituito nel giudizio di primo grado, sicché

tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, ai sensi degli artt.170 e 285 cod.proc.civ., e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente.

Deve quindi considerarsi inefficace, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art.325 cod.proc.civ., la notificazione della sentenza eseguita direttamente all'ente in persona del suo legale rappresentante, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore (Cass. 17 giugno 1997 n.5421, 22 novembre 2003 n.17790); va conseguentemente rilevata la tempestività dell'appello proposto dall'ente.

4. Il secondo motivo di ricorso appare infondato, dovendo essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Il quarto comma dell'art. 63 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque

denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. In questo senso si esprime la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a partire dalla sentenza 15 ottobre 2003 n.15403 (seguita da numerose pronunce conformi: v. per tutte Cass. Sez.Un. 23 maggio 2005 n. 6217, 6 luglio 2005 n. 14207).

Assume così rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino il passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. (v. Cass. Sez.Un. 8 maggio 2006 n.10419)

Nella fattispecie viene in rilievo il contratto collettivo 1998/2001 del comparto degli enti pubblici non economici (le cui clausole sono conosciute direttamente da questa Corte ai sensi dell'art.63 quinto comma d.lgs. n.165/2001) che prevede un sistema di inquadramento articolato in tre aree professionali (A, B e C) all'interno delle quali sono previste "posizioni di sviluppo economico" (v. art.16). Ricorrono quindi gli estremi della

seconda ipotesi considerata, trattandosi di una progressione all'interno della stessa area.


5. In relazione all'accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa per nuovo esame al giudice designato come in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma il 30 novembre 2006

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **10 GEN. 2007**

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista